



*Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*

## **Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020**

### **Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**

#### **ASSE 1 - OCCUPAZIONE**

##### **Obiettivo tematico: 8**

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

##### **Priorità d'investimento: 8i**

Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

##### **Obiettivo specifico: 8.5**

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

##### **Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)**

8.5.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

## **Intervento 15 "Rafforzamento delle competenze negli Uffici Giudiziari"**

### **Linea 1 - Rafforzamento competenze**

### **AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE**

## Indice

ARTICOLO 1) SINTESI.....	3
ARTICOLO 2) PERCHÉ “ RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI”?.....	3
ARTICOLO 3) COSA FINANZIA E QUALI SONO LE RISORSE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ? .....	3
ARTICOLO 4) A CHI SI RIVOLGE? .....	5
ARTICOLO 5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA? .....	5
ARTICOLO 6) DOVE PRESENTARE LA CANDIDATURA E QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?.....	6
ARTICOLO 7) COME LA REGIONE ABRUZZO ISTRUISCE LE CANDIDATURE.....	7
ARTICOLO 8) COME SI FORMANO LE GRADUATORIE .....	8
ARTICOLO 9) COSA DEVE FARE IL SOGGETTO ATTUATORE PER REALIZZARE L’INTERVENTO? .....	9
ARTICOLO 10) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....	11
ARTICOLO 11) TUTELA DELLA PRIVACY .....	11
ARTICOLO 12) INFORMAZIONI GENERALI.....	12
ARTICOLO 13) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO .....	12
INDICE DEGLI ALLEGATI ALL’AVVISO .....	15

## Articolo 1) Sintesi

1. L'Intervento "Rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari", incardinato sull'Asse I del PO FSE 2014-2020 ed in continuità con il "Progetto integrato presso gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di L'Aquila" finanziato a valere sul PO FSE 2007-2013, è volto a sostenere, attraverso la specializzazione delle competenze, il reinserimento al lavoro di un numero massimo di **187** soggetti che abbiano già superato con esito "idoneo" gli esami finali per l'acquisizione della qualifica di "Operatore per la gestione delle relazioni con gli uffici giudiziari" disciplinata con D.G.R. n. 457 del 16.06.2015.
2. L'Intervento prevede l'adozione di un *framework di policy* raccordate con le necessità manifestate dal contesto produttivo locale secondo una logica che attribuisce centralità alla persona, in modo da ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro e aumentare le *chance* di occupabilità dei destinatari degli interventi.
3. Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Abruzzo.

## Articolo 2) Perché "Rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari"?

1. La necessità di porre in essere misure preventive sul mercato del lavoro volte a migliorare le condizioni di occupabilità di soggetti minacciati da potenziali fattori di emarginazione sociale e lavorativa e, nello stesso tempo, di non disperdere il patrimonio di conoscenze e competenze precedentemente acquisito dagli stagisti, è il fondamento del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Abruzzo, dalla Corte di Appello e dalla Procura generale della Repubblica di L'Aquila, in data 10 marzo 2017, avente ad oggetto "Rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari".
2. I risultati attesi del presente Intervento sono costituiti dall'innalzamento delle competenze specialistiche dei destinatari al fine di facilitare l'inserimento lavorativo anche presso studi professionali.

## Articolo 3) Cosa finanzia e quali sono le risorse destinate alle attività?

1. Per la realizzazione dell'Intervento di cui al presente Avviso sono disponibili risorse complessive pari a **€ 1.136.200,00**.
2. L'Intervento "Rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari", volto alla definizione di percorsi personalizzati di professionalizzazione e di inserimento lavorativo dei destinatari, è strutturato, a pena di esclusione, nelle seguenti attività:
  - a) **Corso di specializzazione** finalizzato all'acquisizione del profilo, inserito nel Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, di "Addetto ai processi di gestione tecnico-contabile in ambito giuridico e legale" (**Allegato F**) previo superamento con esito idoneo degli esami finali.

L'erogazione delle attività formative deve avvenire presso le sedi accreditate degli Organismi di Formazione e, pertanto, il numero dei percorsi da attivare non è predeterminato ma è stabilito dal Soggetto attuatore e non può prescindere dalla capienza delle aule accreditate di cui si dispone.

La durata in ore è stabilita dal Soggetto attuatore e comunque non deve essere inferiore a nr. 20 ore.

Non è ammessa la modalità di formazione in e-learning.

Per la congruità delle varie voci di spesa si fa riferimento alla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- b) **stage formativo**, quale elemento integrato del percorso di inserimento lavorativo dei destinatari, finalizzato al consolidamento delle competenze acquisite. Lo stage formativo si svolge presso gli Uffici giudiziari indicati nell'**Allegato G**, per la durata di 12 mesi, con un impegno orario complessivo per ciascun allievo di massimo 860 ore; gli Uffici giudiziari ospitanti, secondo le proprie modalità organizzative, possono stabilire l'impegno orario nel rispetto del limite di 80 ore mensili e del limite giornaliero di 8 ore.

In favore degli stagisti, nella misura massima di **€ 5.504,00**, è riconosciuta un'**indennità oraria di € 6,40<sup>1</sup> lordi**, per ogni ora effettiva di frequenza. L'importo complessivo delle indennità erogabili in favore degli stagisti è pari ad € 1.029.248,00;

Lo svolgimento dello Stage deve essere documentato da una Convenzione o Lettera di incarico controfirmata per accettazione tra il Soggetto attuatore e gli Uffici giudiziari ospitanti.

Le attività di Stage devono concludersi entro il 31 maggio 2018;

- c) **attività di supporto allo stage** da erogarsi a cura del Soggetto attuatore per adempimenti di natura organizzativa e amministrativa relative all'attuazione dello stage formativo. Il Soggetto attuatore deve assicurare la presenza di un *tutor* presso ciascuna sede territoriale di svolgimento dello stage di cui all'Allegato G.

In conformità alla Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi, Ufficio del Capo Dipartimento dell'8.11.2016 n.0160067.U, il Soggetto attuatore deve, altresì, garantire idonee forme assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali connesse all'attuazione del presente Intervento, nonché per la responsabilità civile

---

<sup>1</sup> L'indennità oraria di € 6,40 è stata determinata alla luce delle previsioni della Circolare 2/2009 che, al punto B.4.1 "Indennità di frequenza e retribuzione oraria allievi", prevede la corresponsione in favore dei disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione di "un'indennità oraria la cui misura non può superare il trattamento sostitutivo della retribuzione". I massimali mensili da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2017, come comunicato dall'Inps con circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, sono:

Trattamenti di integrazione salariale – Circolare INPS 36 del 21/02/2017			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo	Importo al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 L. 41/1986
Inferiore o uguale a € 2.102,24	basso	€ 971,71	<b>€ 914,96</b>
superiore a € 2.102,24	alto	1.167,91	€ 1.099,70

Prendendo a riferimento il valore più basso del trattamento di integrazione salariale, il valore orario massimo risulta pari a (€ 914,96 X 12 mesi / 1720 ore) = **€ 6,40 (arrotondato per eccesso)**.

"Per il monte ore annuo (1.720 ore) si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 68, paragrafo 2, del Reg (UE) 1303/2013".

verso terzi.

Per la congruità delle varie voci di spesa si fa riferimento alla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. L'Intervento "Rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari" è un percorso unitario finalizzato all'inserimento lavorativo dei destinatari ed è costituito dalle attività di cui alle suddette lett. a) e b) e, pertanto, la mancata partecipazione da parte di un destinatario alle attività sub a) e b) che lo compongono determina la sua esclusione dall'Intervento.

#### Articolo 4) A chi si rivolge?

1. Destinatari delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) sono i 187 soggetti che hanno superato con esito "idoneo" gli esami finali per l'acquisizione della qualifica di "Operatore per la gestione delle relazioni con gli uffici giudiziari" disciplinata con D.G.R. n. 457 del 16.06.2015.
2. I destinatari dovranno inoltre possedere il requisito di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l'Impiego e da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità. Tale requisito deve essere posseduto al momento dell'adesione all'attività di cui all'art. 3 co 2 a).
3. Al fine di massimizzare l'efficacia dell'Intervento, nell'ipotesi in cui il numero degli allievi sia inferiore alle 187 unità, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di aumentare la durata dello stage formativo di cui alla lettera b) dell'art. 3.2.
4. Lo stage formativo viene svolto dai predetti soggetti presso le sedi degli Uffici giudiziari precedentemente assegnate, come indicato nell'**Allegato G**.
5. Le attività formative sono erogate presso le sedi accreditate degli OdF.

#### Articolo 5) Chi può presentare la domanda?

1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente da un Organismo di formazione o da un Organismo di formazione in qualità di capofila di un'ATS costituita/costituenda di Organismi di Formazione, con sedi accreditate/accreditande nella regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 363 del 20 luglio 2009, come modificata con D.G.R. n. 247 del 31 marzo 2015. I requisiti di accreditamento devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso. L'accreditamento deve, in ogni caso, essere effettivo al momento dell'affidamento.
2. In caso di Associazione, gli Organismi di formazione devono obbligatoriamente partecipare ad una sola ATS, pena l'inammissibilità di tutte le candidature nelle quali è presente lo stesso O.D.F..
3. La disciplina che regola i rapporti tra i componenti l'ATS è quella prevista dalla richiamata Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.
4. Nella candidatura devono essere indicati i ruoli e le attività previste in capo a ciascun soggetto facente parte dell'ATS costituita/costituenda.
5. L'Organismo di formazione o l'ATS che intende candidarsi, al fine di assicurare in favore

dei destinatari l'efficace e capillare erogazione delle attività formative (art. 3, comma 2, lett. a), e ferma restando la capienza delle aule accreditate, deve disporre di sedi operative accreditate in ciascuna delle seguenti sedi territoriali e per il rispettivo numero massimo di allievi:

TAV.1	
Sede territoriale di erogazione del Corso di specializzazione	Nr. allievi
<b>1 - L'Aquila</b>	41
<b>2 - Avezzano</b>	19
<b>3 - Sulmona</b>	15
<b>4 - Chieti</b>	18
<b>5 - Lanciano-Ortona</b>	20
<b>6 - Vasto</b>	13
<b>7 - Pescara</b>	38
<b>8 - Teramo</b>	23
<b>Totale</b>	<b>187</b>

6. Può essere utilizzata una Sede Complementare, come previsto dall'art. 42 della "Disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo". In tal caso, unitamente al Dossier di candidatura, deve essere prodotta la Dichiarazione d'Uso di Sede Complementare (**Allegato E**). L'Accordo tra soggetto concedente e soggetto utilizzatore della Sede Complementare deve essere esclusivo, pena l'inammissibilità delle relative candidature.

#### Articolo 6) Dove presentare la candidatura e quali documenti sono necessari?

1. Le candidature devono essere inviate **a partire dalle ore 9:00 dell' 8 maggio e fino al 29 maggio 2017**, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:  
[app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/](http://app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/)  
*seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.*
2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:

#### Dossier di candidatura

**Allegato A** – Atto di impegno del soggetto attuatore

**Allegato B** – Formulario di candidatura con relativo Piano economico, debitamente compilato

e sottoscritto dal legale rappresentante del capofila del soggetto e in regola con l'imposta di bollo
<b>Allegato C</b> - ATS costituenda ( <i>eventuale nel solo caso in cui il Soggetto attuatore presenti la propria candidatura in partnership con altri OdF</i> ) – Dichiarazione congiunta per la costituzione di ATS, debitamente compilato e sottoscritto
<b>Allegato D</b> – ATS costituita ( <i>eventuale nel solo caso in cui il Soggetto attuatore presenti la propria candidatura in partnership con altri OdF</i> ) – Modello di costituzione di ATS, debitamente compilato e sottoscritto;
<b>Allegato E</b> ( <i>eventuale nel solo caso in cui il Soggetto attuatore decida di utilizzare Sedi complementari di altri OdF</i> ) – Dichiarazione d'uso di sede/i complementari con allegato documento di riconoscimento del concedente/i e dell'utilizzatore
<b>Allegato H</b> Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo
Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.

4. L'Atto di impegno e il Formulario di candidatura e gli Allegati devono essere redatti, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico.
5. Il Formulario di candidatura andrà presentato in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo (attualmente pari a € 16,00). Il soggetto richiedente provvederà a indicare sul modello (All. H - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO) il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata, nonché ad annullare la stessa conservandone l'originale che verrà successivamente verificato.
6. In applicazione del principio del soccorso istruttorio, la carenza di qualsiasi elemento formale, **non direttamente riconducibile al formulario**, è sanabile dal soggetto proponente, su richiesta del Servizio responsabile dell'istruttoria. L'inammissibilità della candidatura, originaria o determinata dal mancato riscontro alla richiesta derivante dall'applicazione del principio del soccorso istruttorio, comporta la conclusione del procedimento con rigetto della candidatura stessa, che viene esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito.

#### **Articolo 7) Come la Regione Abruzzo istruisce le candidature**

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità delle candidature, sono svolte dagli uffici competenti. L'esito negativo delle suddette verifiche comporta la conclusione del procedimento con rigetto della candidatura che viene, pertanto, esclusa dalla valutazione di merito.
2. La valutazione di merito dei progetti ammissibili è effettuata da apposita Commissione, costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, della Ricerca e dell'Università. La Commissione può essere costituita da personale esperto dell'amministrazione precedente, eventualmente

supportato da personale dell'Assistenza Tecnica.

3. Non sono ricevibili le candidature pervenute sulla piattaforma oltre il termine indicato nell'art. 6.
4. Non sono ammissibili le candidature:
  - a) prive del Formulario di candidatura (Allegato A) di cui all'articolo 6;
  - b) presentate per attività diverse da quelle costituenti l'Intervento di cui al presente Avviso (art. 3, comma 2);
  - c) presentate per destinatari diversi da quelli di cui all'art. 4;
  - d) presentate da Soggetti attuatori privi delle caratteristiche stabilite all'art. 5;
  - e) prodotte in violazione di quanto stabilito all'art.5, rispettivamente, ai commi 2 e 6, in ordine al divieto da parte degli Organismi di Formazione di partecipare a più ATS e/o di concedere le aule a più soggetti utilizzatori;
  - f) per le quali non risulta garantita la copertura territoriale in termini di aule accreditate di cui alla Tav. 1 dell'art. 5;
  - g) che non rispettino l'importo massimo stabilito all'art. 3, comma 1;
  - h) che non prevedano l'indennità oraria di frequenza nella misura stabilita all'art. 3, comma 2, lettera b).
5. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.
6. Alle sole candidature escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

#### Articolo 8) Come si formano le graduatorie

1. Le candidature che hanno superato la verifica di ricevibilità/ammissibilità di cui all'articolo 7 sono sottoposte a valutazione di merito.
2. La Commissione procede all'esame di merito dei progetti ed all'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti di criteri:
  - A. Qualità dei servizi, punteggio massimo 50;
  - B. Efficienza della spesa, punteggio massimo 50.

In particolare, si procede alla verifica dei seguenti elementi per ciascuno dei criteri di valutazione:

Criteri di valutazione		Punteggio massimo	
A. Qualità dei	Numero di ore dedicate al Corso di specializzazione in aggiunta alle 20 ore (rif. All. B, punto 3.1)	1° progetto: 30 punti 2° progetto: 25 punti 3° progetto: 20 punti	<b>fino a 30</b>
	<i>Il punteggio massimo è assegnato al progetto con il valore più alto (ore), ai</i>	4° progetto: 15 punti 5° progetto: 10 punti	



	<i>restanti progetti si applica una decurtazione di 5 punti</i>	6° progetto: 5 punti Restanti progetti: 0 punti	
	Presenza di eventuali elementi a valore aggiunto (rif. All. B, punto 3.7), ulteriori rispetto al Corso di specializzazione		<b>fino a 20</b>
<b>B- Efficienza della spesa</b>	Percentuale dei Costi indiretti (rif. Sezione C del Piano economico – All.B, punto 5) sul Totale generale costo dell’operazione (rif. Sezione B+C):	0%: 15 punti dall’1% al 30%: 12 punti oltre 30%: 0 punti	<b>fino a 15</b>
	Percentuale della Macrocategoria B2 - Realizzazione (rif. Sezione B del Piano economico – All.B, punto 5) sul Totale costo dell’operazione (rif. Totale Sezione B):	oltre l’80% 20 punti oltre il 70% 10 punti fino al 70% 0 punti	<b>fino a 20</b>
	Importo più basso del “Totale generale costo dell’operazione B+C” (rif. Sezione B del Piano economico – All.B, punto 5).  <i>Il punteggio massimo è assegnato al progetto con l’importo più basso, ai restanti progetti si applica una decurtazione di 5 punti</i>	1° progetto: 15 punti 2° progetto: 10 punti 3° progetto: 5 punti Restanti progetti: 0 punti	<b>fino a 15</b>

3. A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è attribuita ai progetti che abbiano totalizzato un maggior punteggio sul criterio A “Qualità dei servizi”, persistendo parità si procede con il sorteggio.
4. Al termine della valutazione di merito è predisposta, a cura della Commissione, la graduatoria dei progetti con l’indicazione dei punteggi attribuiti.
5. Con riferimento alle candidature pervenute il competente Servizio del Dipartimento provvede all’istruttoria di ammissibilità entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze. La commissione procede alla valutazione di merito entro i successivi 30 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
6. La graduatoria così costituita viene trasferita al Dirigente competente che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione sul sito [www.abruzzo lavoro.eu](http://www.abruzzo lavoro.eu) e sul B.U.R.A.T. dell’elenco delle candidature ammesse con l’importo finanziato e dell’elenco delle candidature escluse con l’esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione.
7. Ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai soggetti esclusi dalla fase di valutazione di merito la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.
8. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

#### **Articolo 9) Cosa deve fare il Soggetto attuatore per realizzare l’intervento?**

1. Fatte salve le specifiche disposizione contenute nel presente Avviso, l’Intervento

finanziabile si realizza, nelle more dell'adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo al PO FSE 2014-2020, nel rispetto delle *Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi relative al PO FSE Abruzzo 2007-2013* di cui alla D.D. n. DL/23 del 18/02/2014.

2. Ulteriori disposizioni concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario possono, comunque, essere adottate dal competente Servizio DPG011 successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, in coerenza e attuazione del Manuale di gestione del POR FSE 2014–2020 di prossima approvazione.
3. Sulla base della graduatoria, l'affidamento è formalizzato con atto del competente Dirigente.
4. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia un'ATS costituenda, l'atto costitutivo deve essere perfezionato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento, pena la revoca del beneficio.
5. L'erogazione del finanziamento avviene attraverso l'erogazione di:

a) un anticipo pari al 40% del finanziamento pubblico assegnato dopo l'avvio delle attività, entro il raggiungimento del 30% delle ore/corso;

*o, in alternativa,*

b) un primo pagamento a rimborso delle spese effettivamente sostenute per una percentuale almeno pari al 40%, e comunque nel limite massimo dell'80% del finanziamento pubblico assegnato.

In entrambi i casi la richiesta deve essere corredata di regolare polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare del finanziamento pubblico concesso con scadenza alla data indicata in sede di affidamento.

Le successive erogazioni del finanziamento pubblico assegnato avvengono attraverso massimo due pagamenti intermedi:

c) un primo pagamento intermedio a rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il rimborso può essere richiesto solo per importi pari almeno al 20% del finanziamento pubblico assegnato, ma comunque nel limite dell'80% del finanziamento stesso;

d) un eventuale secondo pagamento intermedio a rimborso delle spese effettivamente sostenute. Tale rimborso può essere richiesto limitatamente alla quota non coperta dai precedenti pagamenti, per concorrere al limite dell'80% del finanziamento pubblico assegnato;

e) saldo finale successivamente all'esito della parifica del rendiconto finale da parte del DPG012 Servizio "Vigilanza e Controllo", nella misura della spesa riconosciuta che non è stata oggetto di rimborsi precedenti. L'erogazione del saldo finale è disposta dal Responsabile di Azione per la Gestione (RdAG).

6. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, attraverso i Servizi competenti.
7. L'intervento ammesso a finanziamento deve essere concluso e rendicontato entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, salvo proroga nei termini previsti dalle Linee guida vigenti.

8. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
9. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dalle Linee Guida regionali per l'attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

#### **Articolo 10) Informazione e pubblicità**

1. Sulla base di quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, punto 2.2., i beneficiari delle operazioni, in materia di informazione e comunicazione, hanno la responsabilità e sono tenuti a rendere riconoscibile il sostegno dei fondi all'attuazione del progetto, riportando come di seguito illustrato:
  - a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento(UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
  - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
2. In particolare, durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
  - fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
  - collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Inoltre, il beneficiario garantisce che i destinatari siano stati informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che l'operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati grazie al Fondo Sociale Europeo (FSE).

#### **Articolo 11) Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

## Articolo 12) Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo.
2. Il RUP è Maria Sambenedetto, Responsabile dell'Ufficio "Programmazione Politiche del lavoro" del predetto Servizio, con sede in Pescara.
3. Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, **esclusivamente a mezzo e-mail** al seguente indirizzo: [politicheattive@regione.abruzzo.it](mailto:politicheattive@regione.abruzzo.it), indicando nell'oggetto "Rafforzamento Competenze Uffici Giudiziari". Le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nel portale [www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu).

## Articolo 13) Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183"*;
- Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi, Ufficio del Capo Dipartimento dell'8.11.2016 n.0160067.U avente ad oggetto *"Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1 comma 787, L. 28 dicembre 2015 n. 208"*;
- DGR n. 363 del 20 luglio 2009, concernente *"Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare"*, modificata con D.G.R. n. 247 in data 31 marzo 2015;

- Determinazione Direttoriale del 18 febbraio 2014, n. DL/23 - "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo - "Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni". Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione": aggiornamento e ss.mm.ii..
- DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- DGR n. 457 del 16.06.2015, recante "PO FSE 2007-2013. Definizione della figura professionale di: Operatore per la gestione delle relazioni con gli uffici giudiziari - ed approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi ai fini del conseguimento della qualifica";
- DGR del 29.12.2015 n. 1101 relativa all'approvazione del Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo e ss.mm. e ii.;
- DGR dell'11 agosto 2016 n. 528, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018;
- DGR del 9 marzo 2017 n. 100, recante "Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo, Corte di Appello e Procura generale della Repubblica di L'Aquila. PO FSE 2014-2020, Piano operativo 2016-2018 Intervento 15 Rafforzamento delle competenze negli Uffici Giudiziari - Linea 1";
- Determinazione Dirigenziale del 12.04.2017 n. 37/DPG009 recante "Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 1101 del 29/12/2015. Integrazioni";
- SiGeCo e Manuale AdG per PO FSE Abruzzo 2014-2020, in corso di approvazione;
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

## Indice degli Allegati all'Avviso

Allegato A – Atto di impegno alla realizzazione delle attività formative

Allegato B - Formulario

Allegato C - Dichiarazione congiunta per la costituzione di ATS

Allegato D - Modello di costituzione di ATS

Allegato E - Dichiarazione d'uso di sede/i complementari OdF

Allegato F - Profilo professionale di "Addetto ai processi di gestione tecnico-contabile in ambito giuridico e legale";

Allegato G – Elenco degli Uffici giudiziari per lo stage

Allegato H - Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo